

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PROVINCIALI
EX ART. 52 D.LGS 446/97 (Delibera C.P. n. 100/A del 5.12.2001)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1](#) – Oggetto e scopo del Regolamento

[Art. 2](#) – Limiti alla potestà regolamentare in materia tributaria

TITOLO II – ENTRATE PROVINCIALI

[Art. 3](#) – Individuazione delle entrate

[Art. 4](#) – Regolamenti per tipologie di entrate

[Art. 5](#) – Aliquote, tariffe e prezzi

[Art. 6](#) – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

[Art. 7](#) – Soggetti responsabili

[Art. 8](#) – Attività di verifica e di controllo

[Art. 9](#) – Interpello del contribuente

[Art. 10](#) – Poteri ispettivi

[Art. 11](#) – Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria

[Art. 12](#) – Dilazioni di pagamento

[Art. 13](#) – Sanzioni

TITOLO IV – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

[Art. 14](#) – Forme di riscossione

[Art. 15](#) – tutela dell'integrità patrimoniale

[Art. 16](#) – Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva

[Art. 17](#) – Procedure relative all'abbandono del credito, rimborsi e transazioni

TITOLO V – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

[Art. 18](#) – Tutela giudiziaria

[Art. 19](#) – Autotutela

[Art. 20](#) – Accertamento con adesione

[Art. 21](#) – Riduzione delle sanzioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

[Art. 22](#) – Concessionari della riscossione

[Art. 23](#) – Informazioni del contribuente

[Art. 24](#) – Disposizioni finali

[Art. 25](#) – Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97 concernente la potestà regolamentare generale delle Province in materia tributaria e della Legge 27.7.2000 n. 212 concernente lo Statuto dei diritti del Contribuente.
2. La presente disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest’ultimo.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa in generale e tributaria in particolare, nonché al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti con i contribuenti e i cittadini.

Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare in materia tributaria

1. Con riferimento alle entrate tributarie, in base all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i relativi regolamenti non possono dettare norme relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II – ENTRATE PROVINCIALI

Articolo 3 – Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - Le entrate tributarie;
 - Le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - Le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - Le entrate derivanti da canoni d’uso, compresi proventi e relativi accessori;
 - Le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
 - Le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - Le entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - Le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro.
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali e di altri enti pubblici aventi destinazione vincolata dalla legge.

Articolo 4 - Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti sono adottati e diventano efficaci nei termini previsti dalla normativa di legge vigente al momento della loro adozione.
3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie sono comunicati alle autorità competenti e resi pubblici con le modalità e i tempi stabiliti da leggi, regolamenti ed eventuali disposizioni ministeriali vigenti al momento della loro adozione.

Articolo 5 – Aliquote tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nell'ambito delle disposizioni di legge, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta Provinciale la determinazione e/o la conferma delle aliquote dei tributi e delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito da regolamenti speciali o dalla legge.
3. Le predette deliberazioni sono adottate entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa disposizione di legge.
4. Le deliberazioni di variazioni delle aliquote, tariffe e prezzi debbono essere comunicate alle autorità competenti e resi pubblici con le modalità e i tempi stabiliti da leggi, regolamenti ed eventuali disposizioni ministeriali vigenti al momento della loro adozione.

Articolo 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Provinciale disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, o delle altre deliberazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, a carattere cogente e che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

TITOLO III– GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7– Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i dirigenti responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Dirigente responsabile sovrintende a tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento, ingiuntiva e sanzionatoria. Compete altresì al dirigente responsabile l'assunzione dell'accertamento nelle scritture contabili di Bilancio, previa adozione di apposita determinazione. Tale attività può essere delegata ad altro soggetto, in conformità alle disposizioni normative vigenti nonché ai contratti collettivi di lavoro.
3. Per le entrate tributarie e le altre entrate di spettanza della Provincia per le quali specifiche norme di legge o regolamentari prevedano la riscossione coattiva con le procedure di cui al D.P.R. 602/73, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e dei Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile del servizio tributi.
4. I ruoli vengono compilati sulla base di comunicazioni dei singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il dirigente responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 8– Attività di verifica e di controllo

- 1.** I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2.** Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.
- 3.** In particolare i responsabili di cui al comma 1, debbono evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
- 4.** I responsabili di cui al comma 1, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, debbono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
- 5.** Per le richieste di esibizione, trasmissione di atti o documenti, risposte a questionari, e simili, il termine massimo per la risposta da parte del destinatario è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta. Il decorso di tale termine è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.
- 6.** Le attività di cui al presente articolo nel caso di comprovata necessità possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni alla Provincia secondo le modalità di cui al D.Lgs. 17.3.1997 n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" o di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 concernente la potestà regolamentare generale delle Province in materia tributaria.

Articolo 9 – Interpello del contribuente

- 1.** Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia, che risponde entro centoventi giorni a cura del Responsabile del servizio tributi, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 2.** La risposta scritta e motivata, vincola con l'esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nulla.
- 3.** Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dalla Provincia entro i termini di cui al comma 1.
- 4.** Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile dell'ufficio tributi entro 15 giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze Direzione centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al 1 comma rimane sospeso fino alla ricezione del risposta del Ministero stesso o comunque fino al decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 11 L. 212/2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". Il responsabile dell'entrata darà risposta all'interpello entro trenta giorni dalla ricezione del parere ministeriale o dalla scadenza dei centoventi giorni previsti dal citato art. 11 L.n. 212/2000.

Articolo 10 – Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 11 – Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dall' art. 7 della L. 212/2000 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese postali e/o di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 12 – Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - durata massima ventiquattro mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 10.530 €, è necessaria la prestazione di idonea garanzia. Si applica l'art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il dirigente o il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate, con la deliberazione di Giunta Provinciale adottata ai fini della individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalla Legge o nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 14 – Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con D.P.R. 602/73 concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione.

2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui al R.D. n. 639/1910 concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il dirigente responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 15 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, in conformità alle disposizioni normative regolanti la materia. E' esclusa la compensazione con quanto dovuto a titolo di sanzione secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8 c.1 della Legge 27.7.2000 n. 212 concernente lo Statuto dei diritti del contribuente e dal D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23.12.1996, n. 662".

Articolo 16 - Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva

1. I ruoli predisposti in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 3, e articolo 10 debbono essere visti per l'esecutività dal dirigente responsabile dell'ufficio tributi.

Art. 17 – Procedure relative all'abbandono del credito, rimborsi e transazioni

1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 129/1999 di emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146:

- a) non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione al ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun reddito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo fisso di 17 €, fatti salvi successivi adeguamenti di legge. In base all'art. 17, comma 88, della Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", si stabilisce di non effettuare rimborsi per importi della stessa entità.
- b) se l'importo del credito supera il limite previsto nel precedente punto a), si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione al ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare;
- c) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
- d) le disposizioni di cui al precedente punto a) non si applicano ai crediti per tributi provinciali esigibili, dalla Provincia o da soggetti terzi, contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali ad esempio le addizionali provinciali, il tributo per

l'esercizio di funzioni di tutela, prevenzione e igiene dell'ambiente, e l'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile di conduzione autoveicoli.

2. L'abbandono è formalizzato con apposita dichiarazione, anche cumulativa, del dirigente responsabile dell'ufficio tributi.

3. Prima di formalizzare l'abbandono del credito il dirigente responsabile dell'ufficio tributi può sottoporre all'approvazione della Giunta una proposta di transazione, da valutare anche alla luce degli elementi di cui al successivo art. 19.

TITOLO V – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 18 – Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Articolo 19 – Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di proseguire una lite il dirigente, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il dirigente o il responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) errore sul presupposto;
- d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute;
- g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Articolo 20 – Accertamento con adesione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'art. 50 della legge 449/97 in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti per i tributi erariali dal D.Lgs. 218/97 concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili.

Articolo 21 – Riduzione delle sanzioni

1. E' applicabile la norma di cui all'articolo precedente in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera l), della legge n.

662/96 concernente la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, in quanto compatibili.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22– Concessionari della riscossione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura, relativamente agli atti di propria competenza.

Articolo 23 – Informazioni del contribuente

1. Al fine di consentire la completa e agevole conoscenza dei regolamenti, delle aliquote, tariffe e prezzi, e delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, verranno messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti gli atti relativi presso ogni servizio competente, presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico e attraverso strumenti informatici e di informazione.

Articolo 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 25 – Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.